

N. R.G. 30297/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **30297/2017** promossa da:

C.N.T.E. S.R.L. (c. f. 02722530108), con il patrocinio dell'avv. ROMANATO MARCO,
domiciliato in VIA GIBERTI, 7 37122 VERONA

- parte attrice -

nei confronti di

INTESA SANPAOLO SPA (c. f. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. SANGALLI
VINCENZO, domiciliato in VIA G. LEOPARDI, 14 20123 MILANO

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e produzione: In via pregiudiziale

- Limitatamente alla posizione dei contratti derivati, accogliere l'eccezione di compromesso e per l'effetto dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito a giudicare sui contratti derivati stipulati tra le parti.

Nel merito

- Accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità/annullabilità/inefficacia e/o illegittimità totale o parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c n. 19786, a cui era collegato il conto anticipi, presentazione S.B.F. n. 48985 e conti interessi rapporti estero, oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi



anatocistici, degli interessi ultralegali della Commissione di Massimo Scoperto e con riferimento a tutti costi, commissioni e spese applicate al conto.

- Accertare e dichiarare l'indebita percezione da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto, di commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi, delle commissioni di istruttoria veloce delle indennità di sconfinamento e similari;
- Accertare il reale saldo dare/avere tra correntista e banca relativamente ai rapporti di c/c 19786, a cui era collegato il conto anticipi, presentazione S.B.F. n. 48985 e conti interessi rapporti estero collegati.

In via subordinata

- In caso di non accoglimento dell'eccezione d'incompetenza relativa ai contratti derivati,
- Accertare e dichiarare la nullità dei contratti derivati sottoscritti in difetto di contratto quadro, nonché accertare le somme corrisposte da CNTE in esecuzione dei predetti contratti nulli.
- Accertare e liquidare il danno patito dal cliente per inadempimento dei doveri di correttezza e informazione da parte della banca.

In ogni caso:

- Accertare il complessivo dare/avere tra banca e cliente, previa compensazione anche delle somme dovute dalla banca in restituzione perché pagate in esecuzione di contratti nulli o dovute dalla banca a titolo di risarcimento danno.
- Condannare la banca convenuta a corrispondere in favore della attrice le somme eventualmente risultanti a credito di CNTE.

Condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.

In via istruttoria: - Si chiede di disporre perizia contabile (CTU) sui c/c 19786 e conti anticipi collegati, avente per oggetto il seguente quesito: "con riferimento al rapporto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c 19786 e conti anticipi collegati, voglia il CTU: A. Richiedere tutti i documenti volti alla determinazione delle condizioni praticate nel conto corrente in oggetto; B. Determinare il reale tasso applicato sui c/c seguendo quanto disposto dall'art 1 della legge 108/96 e dall'art. 1815 c.c. 1283 c.c. e art. 644 c.p. e le norme vigenti in materia; C. Determinare il reale saldo in linea capitale del c/c estrapolando dal dare e avere tutte commissioni, remunerazioni e spese legate all'erogazione del credito e verificare l'applicazione di interessi di natura usuraia superiori al tasso soglia applicabile nel periodo; D. Determinare il reale saldo dare e avere tra le parti in base alle norme del Codice Civile art. 1283 e art 45 Legge 154/92 e quanto disposto



dall'art 117 della legge 385/93, anche in ragione della verifica della presenza di pattuizione contrattuale scritta e di eventuale indeterminatezza delle condizioni ivi contenute; E. Determinare l'ammontare del tasso effettivo globale medio applicato dall'istituto di credito all'attrice, escludendo solo gli addebiti per imposte e tasse, e lo confronti con il tasso soglia trimestralmente rilevato dalla Banca D'Italia; F. Verificare se il tasso degli interessi applicato dall'istituto di credito sia o meno usurario secondo i parametri stabiliti dalla legge includendo nel calcolo del tasso le commissioni, ivi compresa la commissione di massimo scoperto (il calcolo della percentuale della quale va effettuato per ogni singola operazione rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata), le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito (art. 644 c.p.); raffrontare il tasso così risultante con il tasso soglia trimestrale rilevato dalla Banca D'Italia, trimestre per trimestre; G. Sulla scorta degli accertamenti di cui ai punti che precedono, calcolare il nuovo saldo dei rapporti bancari in oggetto e quantificare le somme dovute in ripetizione a parte attrice". - Si chiede CTU tecnica volta a descrivere la situazione patrimoniale e finanziaria di parte attrice, le caratteristiche dei prodotti finanziari derivati negoziati, e ad accertare la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione al caso di specie. - Si chiede altresì CTU tecnica descrittiva di quella che sarebbe stata una copertura efficiente ed efficace sull'indebitamento di parte attrice e che quantifichi gli oneri finanziari che la medesima avrebbe sostenuto se non avesse sottoscritto alcun derivato o avesse utilizzato come strumento di copertura altro derivato più efficiente ed efficace. - Si chiede la distrazione di spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.

Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previa ogni opportuna declaratoria ed accertamento in fatto e diritto per quanto dedotto in narrativa, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, così giudicare:

In via pregiudiziale: respingere l'eccezione di incompetenza svolta da controparte poiché infondata in fatto e diritto.

In via preliminare, dichiarare inammissibile l'azione ed ogni avversa domanda per quanto dedotto in narrativa, in particolare nella memoria della convenuta Intesa Sanpaolo S.p.A., ex art. 183 n. 1 e 2 c.p.c.;

dichiarare la nullità delle "reconventio reconventionis" svolte in sede d'udienza di trattazione per quanto dedotto in narrativa;



sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione d'annullamento e/o di ogni eventuale asserito obbligo restitutorio della Banca per quanto dedotto in narrativa;

Nel merito, respingere, con ogni miglior formula favorevole alla convenuta Banca, le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e diritto per quanto dedotto in narrativa.

In via riconvenzionale, condannare C.N.T.E. S.r.l. al pagamento in favore di INTESA SANPAOLO SPA della somma di € 210.716,95, o del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo effettivo ai tassi contrattuali e nei limiti di legge per quanto esposto in narrativa.

In ogni caso, vinte le spese, con condanna della C.N.T.E. S.r.l. ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per quanto dedotto in narrativa. In via istruttoria, senza inversione di alcun onere probatorio, ci si oppone ad ogni avversa istanza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. CNTE s.r.l. ha convenuto in giudizio INTESA SANPAOLO s.p.a. con atto di citazione notificato il 26.5.2017 in relazione a contratto di conto corrente affidato n. 19786 concluso tra le parti l'8.1.2002 al quale erano collegati conto anticipi, conto presentazione salvo buon fine e conti interessi rapporti estero.
2. Non avendo rinvenuto tra la documentazione a propria disposizione copia dei contratti richiamati, l'attrice ne deduce in questa sede:
 - a. La nullità per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art. 117.3 TUB, con conseguente indebita annotazione in conto di ogni interesse ultralegale e anatocistico, spesa ed onere addebitato nonché indebita annotazione delle operazioni in conto in data diversa da quella di materiale esecuzione della stessa;
 - b. La nullità dei tassi di interessi debitori annotati in conto siccome superiori al tasso soglia rilevato nel terzo trimestre 2009, dal quarto trimestre 2010 al secondo trimestre 2011 e dal primo al terzo trimestre 2011, interessi non dovuti ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. ovvero già a partire dal primo trimestre 2002 se calcolato il TEG contrattuale secondo criteri diversi da quelli utilizzati dalla Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM, criteri ritenuti più aderenti alla *ratio* della disciplina antiusura;



chiedendo per l'effetto l'accertamento del reale saldo dei rapporti richiamati e la condanna di parte convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente annotate in conto corrente, eccetto altresì in compensazione con eventuali controcrediti vantati dalla convenuta.

Parte attrice ha inoltre allegato di aver "inviato richiesta ex art. 119 TUB" relativamente a tutti i rapporti costituenti il titolo delle proprie domande (doc. 4).

L'attrice ha inoltre prodotto consulenza tecnica di parte per dimostrare l'incidenza sull'andamento dei rapporti delle annotazioni indebite contestate (doc. 1).

3. La convenuta INTESA SANPAOLO s.p.a. si è costituita tempestivamente nel presente giudizio:
 - a. producendo copia del contratto di conto corrente (doc. 2) e degli estratti conto integrali relativi a tale rapporto; copia del contratto di conto in divisa estera (doc. 4) e copia degli affidamenti in conto corrente per aperture credito concluse tra le parti (doc. 5) costituenti i titoli della domanda di parte attrice;
 - b. producendo altresì copia di contratto di finanziamento per l'importo di € 300.000,00 concluso tra le parti il 29.11.2013 ed allegando l'inadempimento di parte attrice all'obbligo di pagare le rate restitutorie con conseguente decadenza dal beneficio del termine per effetto della comunicazione inviata dalla convenuta all'attrice il 18.5.2017 (doc. 9);
 - c. chiedendo, quindi, in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al pagamento del debito residuo, pari ad €210.716,95, derivante dai contratti di conto corrente e contratti ad esso collegati (€ 41.791,08), di contratto di finanziamento (€ 144.777,92) e per differenziali dovuti in relazione a contratto di IRS (€ 24.147,95) conclusi tra le parti;
 - d. eccependo altresì la mancata prova da parte attrice dei fatti posti a fondamento delle proprie domande
 - e. eccependo la carenza di interesse ad agire;
 - f. eccependo la prescrizione delle azioni di ripetizione dell'indebito in relazione ad eventuali indebiti annotati in conto corrente nei dieci anni precedenti all'introduzione del presente giudizio nonché dell'azione di annullamento;



- g. contestando altresì la fondatezza delle relative deduzioni e pretese delle quali ha chiesto il rigetto.
4. All'udienza di trattazione del 14.3.2018 è stato rilevato d'ufficio il mancato esperimento di procedura di mediazione, obbligatoria in ragione del fatto che la presente controversia verte in materia di contratti bancari, assegnando a parte attrice termine di 15 giorni per l'introduzione della relativa domanda. La mediazione si è conclusa con esito negativo a seguito di effettiva partecipazione delle parti (produzione telematica di parte attrice del 12 e 16.7.2018).
5. All'udienza di trattazione dell'11.7.2018 parte attrice ha eccepito l'incompetenza di questo Tribunale a conoscere la controversia relativa al contratto derivato di cui al documento 8f) di parte attrice in forza di clausola compromissoria contenuta all'art. 19, pag. 4.
- In via subordinata parte attrice ha dedotto che tale contratto deriva dalla conversione di altri quattro IRS conclusi il 13.9.2005 (doc. 11 e 12 allegati alla prima memoria istruttoria), sostituiti con i contratti del 29.9.2006 (doc. 13), 19.1.2007 (doc. 14) e 27.3.2007 (doc. 15) e siano stati imposti a investitore privo di competenza, con istruzione insufficiente, senza corresponsione di alcun *up-front* ed in difetto di esposizione debitoria a medio o lungo termine che ne giustificasse la stipulazione ed è inidoneo pertanto a tutelare dal rischio di variazione di tassi di interesse; tutti i derivati sono stati imposti in posizione di leva finanziaria marcatamente speculativa, del tutto assente nel cliente, con conseguente produzione di "danno da inadeguatezza" che, come da perizia depositata l'11.7.2019, ammonta ad €289.203,40. Parte attrice ha quindi formulato, in via subordinata, domanda di dichiarazione di nullità, annullabilità e/o inefficacia dei contratti derivati tutti sottoscritti con la convenuta siccome precedentemente specificati con richiesta di condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme versate in esecuzione di tali contratti per €289.203,40 maggiorate di interessi dal versamento al saldo (come da consulenza di parte prodotta in via telematica l'11.7.2019 e quindi al documento 10 allegato alla prima memoria istruttoria).
6. Parte convenuta ha contestato l'infondatezza delle eccezioni e domande riconvenzionali di riconvenzionali proposte da parte attrice delle quali ha chiesto il rigetto.



7. Con la prima memoria istruttoria parte convenuta ha contestato la fondatezza dell'eccezione di incompetenza proposta da parte attrice rilevando come il contratto di IRS costituente il titolo della propria domanda riconvenzionale richiami il contenuto dell'accordo normativo del 17.12.2008 (doc. 8.a e 8.b) nel quale non è convenuta alcuna clausola compromissoria ed ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea riconvenzionale di riconvenzionale siccome fondata su titoli diversi da quelli oggetto della propria domanda, oltre ad eccepirla per nullità per mancata specifica allegazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della stessa, contestandone altresì la fondatezza.
8. La causa è stata istruita solo documentalmente.
9. L'eccezione di parte attrice di incompetenza a conoscere la controversia sorta in relazione ai differenziali non pagati in relazione all'*interest rate swap* concluso tra le parti il 6.11.2009, oggetto di domanda riconvenzionale di parte attrice, oltre che degli ulteriori acquisti di derivati indicati quali oggetto delle domande riconvenzionali di riconvenzionale di parte attrice, è fondata e merita accoglimento. La stessa attrice ha prodotto l'accordo quadro stipulato il 27.11.2007 (doc. 8.f) quale documentazione contrattuale di riferimento, unitamente al successivo accordo quadro del 17.12.2008 (doc. 8.a), del derivato costituente titolo della propria domanda riconvenzionale e l'accordo quadro del 27.11.2007, è stato, d'altro canto, stipulato contestualmente alle uniche analisi del profilo finanziario dell'investitore eseguite dalla convenuta ed indicate come applicabili a tale operazione finanziaria. Il contratto quadro del 27.11.2007 è espressamente convenuto tra le parti come accordo avente durata indeterminata, salvo esercizio del diritto di recesso (art. 21) e può essere modificato solo espressamente e per iscritto (art. 25). D'altro canto il contratto quadro del 17.12.2008 ha contenuto e ambito di applicazione parzialmente distinto dal precedente contenente la clausola compromissoria, di tal che non può costituire, per gli effetti di cui all'art. 25 richiamato, chiara modificazione dell'accordo quadro precedente. Nemmeno l'*interest rate swap* concluso il 6.11.2009 richiama espressamente il solo contenuto normativo dell'accordo quadro del 17.12.2008, tanto che, infatti, a dimostrazione della propria domanda la stessa convenuta opposta ha prodotto entrambi i contratti.



L'art. 19 comma 1 dell'accordo quadro di cui al doc. 8.f di parte attrice prevede espressamente che "ogni disputa, contestazione o controversia fra le parti comunque derivante dal presente accordo e/o da ciascun contratto, anche relative alla validità dell'accordo e contratti, verrà deferita ad un collegio di 3 arbitri il quale risolverà in via rituale, giudicando secondo diritto italiano e procedendo ai sensi degli artt. 816 segg. cod. proc. civ.".

In ragione di tale clausola compromissoria, deve essere dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale a conoscere la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei differenziali negativi derivanti dal contratto di *interest rate swap* del 6.11.2009 e le domande riconvenzionali di nullità, annullamento e condanna fondate sui precedenti IRS acquistati dall'attrice dei quali ha dedotto la sostituzione con l'IRS del 6.11.2009.

10. Le domande di parte attrice si sono rivelate infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.

11. Parte attrice ha agito deducendo, in ragione della mancata conservazione di copia del contratto di conto corrente e dei contratti ad esso collegati (cfr. testualmente, punto 4 della citazione) la mancanza di forma scritta di tali contratti e quindi l'indebita annotazione in conto di spese, oneri, commissioni ed interessi.

L'infondatezza della domanda è stata dimostrata dalla produzione dei documenti 2, 4 e 5 di parte convenuta, mediante i quali l'istituto di credito ha documentato la stipulazione in forma scritta dei contratti costituenti il titolo delle domande di parte attrice, con la conseguenza che tale domanda deve essere rigettata.

12. Parte attrice ha quindi dedotto l'annotazione in conto corrente di interessi usurari.

In primo luogo parte attrice ha rilevato l'annotazione, in corso di esecuzione del rapporto, di tassi di interesse usurari.

La relativa deduzione è tuttavia infondata tenuto conto dei più recenti arresti sul tema della Corte di Cassazione.

Con tale domanda, infatti, l'attore lamenta l'applicazione di interessi oggettivamente usurari in corso di esecuzione del contratto di conto corrente, senza tuttavia allegare specificamente che né che tali interessi fossero frutto di eventuale diversa pattuizione degli stessi in corso di esecuzione del contratto né che la pretesa del tasso di interesse concordato fosse contraria a buona fede per alcuno specifico motivo. Tale difetto di allegazione impedisce di ritenere giuridicamente rilevante



l'eventuale usura sopravvenuta allegata da parte attrice, tenuto conto di quanto evidenziato con la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 24675/2017 secondo la quale "il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".

La domanda attorea deve essere rigettata siccome infondata in ragione dell'irrelevanza della c.d. usura sopravvenuta anche nei contratti di conto corrente.

Parte attrice ha quindi contestato la pattuizione di interessi originariamente usuraria, qualora il TEG del rapporto di conto corrente venisse calcolato sulla base di formula e considerati oneri diversi da quelli indicati dalla Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM.

Ai sensi dell'art. 644, comma 3, c.p. la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011).

Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia (cfr. comma 2).

Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi.

Inoltre, i vari d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.



È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la Banca d'Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.

Analogamente, quando, occorre confrontare il TEG applicato da una Banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una certa modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia.

Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura.

In conclusione la complessiva struttura della disciplina antiusura attribuisce un peculiare ruolo alle Istruzioni richiamate, tanto che un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola, tanto più senza modificare contestualmente il calcolo del tasso soglia di riferimento, condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.

Le deduzioni attoree si sono rivelate pertanto inattendibili ed infondate e la relativa domanda deve essere rigettata siccome infondata.

Tutte le domande di parte attrice si sono rivelate infondate e devono essere rigettate.

13. Le domande riconvenzionali di parte convenuta sono fondate e devono essere accolte per le ragioni e nei limiti di seguito specificati.
14. Con riguardo alla domanda di condanna al pagamento del debito residuo derivante dal contratto di finanziamento concluso tra le parti, la convenuta ha prodotto il contratto (doc. 6), allegato di aver adempiuto all'obbligo di consegna dell'importo



finanziato e allegato l'inadempimento all'obbligazione restitutoria di controparte, documentando di avere per l'effetto dichiarato controparte decaduta dal beneficio del termine (doc. 7). Parte attrice non ha contestato, all'udienza di trattazione o successivamente, alcuno dei fatti posti a fondamento di tale domanda che deve pertanto, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ritenersi provata ed essere accolta con condanna di C.N.T.E. al pagamento in favore di INTESA SANPAOLO s.p.a. di € 144.777,92 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 18.5.2017 e sino al saldo effettivo.

15. Con riguardo alla domanda riconvenzionale di pagamento del saldo passivo di conto corrente, parte convenuta ha dato prova del relativo contratto (doc. 2) e prodotto serie continua di estratti conto a dimostrazione del proprio credito (doc. 3), allegando il fatto, non contestato dall'attrice, di aver revocato ogni affidamento e esercitato diritto di recesso dal contratto di conto corrente prima della costituzione nel presente giudizio.
16. Parte convenuta aveva contestato, già in sede di citazione, che fossero dovuti eventuali importi per c.m.s. siccome indeterminata in caso di mancata indicazione dei criteri per il calcolo della stessa ed ha contestato l'invalidità di applicazione di interessi anatocistici.
17. Nel contratto di conto corrente (doc. 2) la misura della c.m.s. è determinata essendo indicato il suo valore (0.75%) il valore di riferimento (picco massimo trimestrale superiore all'affidamento) e la periodicità di annotazione in conto (trimestrale).
18. Quanto alla indebita annotazione di interessi anatocistici il contratto di conto corrente, ai sensi dell'art. 120.2 TUB vigente alla data di stipulazione del contratto, e dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000, prevedeva specifica clausola di capitalizzazione con pari periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi, specificamente approvata dalla correntista (art. 7), di tal che l'effetto anatocistico prodotto dalla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi deve ritenersi giustificato, sino all'1.1.2014, dalla applicazione di tale disposizione di legge, speciale e derogatoria dell'art. 1283 c.c.
19. Con l'art. 1.629 della l. 147/2013 è stato modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB prevedendo, in ogni caso, che gli interessi periodicamente capitalizzati, con la stessa periodicità tra interessi debitori e creditori, non potessero produrre ulteriori interessi, specificando altresì che nelle successive operazioni di capitalizzazione gli



interessi avrebbero dovuto calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, escludendo pertanto gli interessi precedentemente annotati periodicamente in conto. Tale disposizione ha pertanto fatto venire meno anche in ambito bancario, alcuna deroga al principio generale espresso dall'art. 1283 c.c. di divieto di anatocismo, impedendo che gli interessi, ancorché periodicamente capitalizzati, potessero produrre interessi ulteriori. Sebbene, pertanto, tale disposizione non abbia, ovviamente, l'effetto di rendere nulla la clausola anatocistica precedentemente concordata nel contratto di conto corrente, dall'entrata in vigore della disposizione richiamata deve essere considerato nondimeno illecito, siccome in violazione di norma imperativa rappresentata dall'art. 1283 c.c., l'effetto anatocistico determinato dalla capitalizzazione in conto degli interessi attivi e passivi, in difetto di alcuna norma speciale che lo consenta.

Alcun rilievo può essere attribuito, nel caso di specie, l'art. 161.6 TUB siccome norma particolare, specificamente dettata per disciplinare la successione delle leggi nel tempo esclusivamente in relazione all'entrata in vigore del testo unico bancario, e quindi insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che a fronte della riespansione del divieto generale di applicazione di interessi anatocistici anche nell'ambito dei rapporti di conto corrente, deve essere ritenuta indebita l'annotazione in conto di interessi anatocistici a prescindere dall'adozione di alcun provvedimento ulteriore.

Per tale motivo il credito vantato dalla convenuta in relazione al rapporto di conto corrente non può essere ritenuto provato limitatamente ai maggiori interessi annotati in conto corrente e sul conto anticipi per l'effetto anatocistico richiamato dall'1.1.2014 e sino alla chiusura del rapporto di conto corrente, non avendo la convenuta dimostrato di essersi successivamente adeguata alla delibera CICR 3.8.2016, così per un minor credito di complessivi € 32.791,85 come riconosciuto dalla stessa convenuta con i conteggi prodotti in via telematica il 7.4.2020.

Parte attrice deve quindi essere condannata al pagamento di ulteriori € 32.791,85 a titolo di saldo passivo di conto corrente, oltre interessi convenzionali dalla data di chiusura del rapporto e sino al saldo effettivo.

20. Restano assorbite le ulteriori eccezioni delle parti.
21. La parziale fondatezza delle difese svolte in giudizio da parte attrice esclude che quest'ultima possa essere condannata al risarcimento dei danni da lite temeraria.



22. Parte attrice deve, nondimeno, essere ritenuta sostanzialmente soccombente nel presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c. e condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, calcolate in dispositivo applicando i parametri medi (eccezion fatta per la fase istruttoria liquidata con parametri minimi) di cui al DM 55/2014 in relazione al valore accertato della presente controversia.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara la propria incompetenza a conoscere la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei differenziali negativi generati dall'*interest rate swap* acquistato il 6.11.2009 da C.N.T.E. s.r.l. tramite INTESA SANPAOLO s.p.a. e della riconvenzionale di riconvenzionale di parte attrice in relazione agli *interest rate swap* acquistati il 13.9.2005, il 29.9.2006, il 19.1.2007 ed il 27.3.2007;
- 2) condanna C.N.T.E. s.r.l. al pagamento in favore di INTESA SANPAOLO s.p.a. di € 144.777,92, a titolo di debito residuo da contratto di finanziamento, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 18.5.2017 e sino al saldo effettivo nonché al pagamento di € 32.791,85 a titolo di saldo passivo di conto corrente, oltre interessi convenzionali dalla data di chiusura del rapporto e sino al saldo effettivo;
- 3) condanna altresì C.N.T.E. a rimborsare in favore di INTESA SANPAOLO s.p.a. le spese di giudizio, che liquida in € 10.730,00 per compensi oltre 15% per spese generali e CPA.

Milano, 10 maggio 2021

La giudice
Ambra Carla Tombesi

